

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. CONTRATTO/I DI FORMAZIONE
SPECIALISTICA PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN.....**

Tra l'Università degli Studi dell'Insubria,
c.f. 95039180120, con sede in Varese, Via Ravasi 2,
nella persona del Prof. Angelo Tagliabue, nato Milano il 20.03.1958,
 Rettore dell'Università dell'Insubria presso la quale è domiciliato per la carica;
di seguito indicata come Università;

marca da bollo da € 16,00 salvo specifiche

e

(ragione sociale della società)
c.f./p. IVA
con sede legale in
nella persona di' , nato a () il ,
in qualità di (Legale Rappresentante), munito dei necessari poteri, di seguito denominato
"Finanziatore"

PREMESSO

- che presso l'Università degli Studi dell'Insubria è attivata una Scuola di Specializzazione in della durata di anni ;
- che la vigente normativa prevede che, entro la concorrenza del fabbisogno annuo e ferma restando la utilizzazione della graduatoria, possono essere ammessi alle Scuole di Specializzazione candidati risultati idonei, in eccedenza rispetto al numero degli ammissibili stabilito per ogni anno accademico dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle Università;
- che a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 è in vigore il D.Lgs. 17/8/1999, n. 368 che ha stabilito che la formazione del medico specialista deve avvenire a tempo pieno con l'assunzione anche di compiti assistenziali presso la struttura nella quale deve svolgere il tirocinio e che per tali attività deve stipulare uno specifico contratto di formazione-specialistica;
- che durante il periodo della formazione al medico in formazione è corrisposto un trattamento economico, costituito da una parte fissa e da una parte variabile ai sensi dell'art. 39, 3° co., D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368,, il cui importo è determinato ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- che l'art. 40 comma 3 del D.Lgs. 368/1999 stabilisce che gli impedimenti superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e malattia comportano la sospensione del periodo di formazione, fermo restando l'obbligo per il medico in formazione specialistica di recuperare le assenze effettuate, in quanto la durata della formazione non è ridotta a causa delle sopra citate sospensioni;
- che nei periodi di sospensione della formazione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del Corso;

- che il Finanziatore è disponibile al finanziamento di n. contratto/i di formazione specialistica per consentire l'ammissione e la frequenza alla Scuola di Specializzazione in di un corrispondente numero di medici in formazione specialistica;
- che il Finanziatore, si è dichiarato disponibile ad assumere tutti gli oneri derivanti dall'applicazione rispettivamente degli art. 37, 38, 39 e 40 del D.Lgs. 17/8/1999 n.368;
- che il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli Enti predetti, nonché con gli Enti presso i quali il medico in formazione specialistica svolge la propria attività, in quanto componenti la rete formativa della scuola interessata.
- l'inizio dell'attività didattica è determinato dal bando per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria emanato annualmente dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (di seguito bando).

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

con l'intesa che le premesse costituiscano parte integrante della Convenzione:

ART. 1

1. Il Finanziatore si impegna a versare all'Università la somma complessiva prevista dall'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 17.08.1999 n. 368, per consentire il finanziamento di n..... contratto/i di formazione specialistica destinato/i all'ammissione ed alla frequenza alla Scuola di Specializzazione in di altrettanti medici in formazione specialistica, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti di formazione specialistica su fondi ministeriali, purché utilmente collocatisi in graduatoria ed in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
2. Il finanziamento di cui al precedente comma ammonta, per ciascun contratto, a **€ 25.000,00** per i primi due anni del Corso di Specializzazione (**€ 22.700,00** per la parte fissa ed **€ 2.300,00** per la parte variabile) e a **€ 26.000,00** per gli anni del Corso di Specializzazione successivi al secondo (**€ 22.700,00** per la parte fissa ed **€ 3.300,00** per la parte variabile).
3. Il Finanziatore si impegna a corrispondere eventuali maggiori oneri qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella determinazione annuale del trattamento economico prevista dall'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 368/1999, dovesse fissare con proprio Decreto un importo superiore a quello indicato al 2° comma del presente articolo.
4. Ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 368/99, gli impedimenti temporanei dello specializzando titolare del contratto, per malattia, gravidanza o servizio militare, oltre i quaranta giorni lavorativi consecutivi e fino ad un massimo di un anno continuativo, determinano la sospensione del periodo di formazione, fermo restando che la sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.

Ai sensi dell'art. 40, comma 5, del D.Lgs. 368/99, nelle ipotesi di sospensione di cui al punto precedente, lo specializzando, ai fini del conseguimento del titolo di medico specialista in _____ è tenuto al recupero dell'attività formativa per il periodo corrispondente.

Pertanto in tali circostanze il costo del relativo contratto verrà maggiorato, proporzionalmente al periodo di sospensione e fino al massimo di un anno, dell'importo relativo alla parte fissa, e quindi fino per un importo massimo pari a € 22.700,00=.

I predetti oneri aggiuntivi sono da intendersi integralmente ed esclusivamente a carico del Finanziatore.

ART. 2

1. Il finanziamento, di cui sopra, sarà corrisposto in annualità anticipate di ammontare pari all'importo annuo previsto dal contratto; la prima annualità, relativa all'a.a., dovrà essere versata entro 15 giorni dalla richiesta dell'Università e quelle relative agli anni accademici successivi entro le seguenti scadenze, automaticamente senza ulteriori comunicazioni da parte dell'Università:

- seconda annualità a.a. - entro il
- terza annualità a.a. - entro il
- quarta annualità a.a. - entro il
- quinta annualità a.a. - entro il

In alternativa, potrà essere effettuato un versamento unico dell'intera quota di finanziamento.

Eventuali rivalutazioni e/o maggiorazioni, rientranti nelle previsioni del precedente art. 1, determinati dopo il versamento della annualità, dovranno essere corrisposti su richiesta dell'Università entro 30 giorni.

2. Gli importi dovuti in esecuzione della presente convenzione dovranno essere effettuati specificando la causale del versamento, mediante bonifico bancario intestato a “Università degli Studi dell'Insubria, Via Ravasi n. 2 – 21100 VARESE” c/o Banca Popolare di Sondrio - Filiale 158 Viale Belforte, 151 21100 Varese, secondo le seguenti coordinate:

IT29 D 05696 10801 000085001X87 Varese.

ART. 3

A garanzia dell'impegno assunto con la presente convenzione, il Finanziatore sottoscrive idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria che viene allegata, in copia, alla presente convenzione.

In alternativa alla fidejussione bancaria (o polizza fidejussoria), è richiesto un documento attestante l'avvenuto versamento dell'intera quota di finanziamento.

ART. 4

Gli obblighi assunti dal Finanziatore con la presente Convenzione non decadono anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi l'obbligo dell'Università a corrispondere gli emolumenti al medico specializzando titolare del contratto, nei casi previsti dall'art. 37, comma 5, del D.Lgs. 368/99.

Nel caso di risoluzione anticipata del/i contratto/i di formazione specialistica, per i motivi di cui all'art. 37, 5° comma, del D.Lgs. 368/1999, i fondi non utilizzati verranno restituiti al Finanziatore, salvo quanto disciplinato dall'art. 37, 6° co., D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368.

In caso di mancata autorizzazione da parte del Miur o comunque di mancata attivazione del contratto aggiuntivo rispetto a quelli già assegnati alla scuola, la presente convenzione si considererà risolta.

ART. 5

1. L'Università si impegna, subordinatamente all'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ad ammettere alla Scuola di Specializzazione un numero di medici in formazione corrispondente al numero di contratti finanziati, purché utilmente collocatisi in graduatoria ed

in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti di formazione specialistica su fondi ministeriali.

Il trattamento economico viene corrisposto dall'Università al medico in formazione in 12 rate mensili posticipate ed è comprensivo degli oneri contributivi a carico nella misura dei due terzi.

2. L'Università si impegna a sottoscrivere il previsto contratto di formazione-specialistica con lo Specializzando iscritto in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge e nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. Il medico in formazione specialistica è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni previsti per gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione dalla normativa vigente e in particolare quelli stabiliti dal D. Lgs. 368/99 agli art. 38 e 40.

3. La presente convenzione si intende irrevocabile sin dal momento in cui perviene ai competenti Uffici dell'Università, ferma restando la possibilità per quest'ultima di poter recedere prima che intervenga l'autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

4. La presente convenzione ha durata di anni, pari alla durata della Scuola di Specializzazione in a decorrere dall' data di inizio dell'attività didattica per l'anno accademico prevista dal Bando MIUR di cui in premessa, oltre all'eventuale periodo di sospensione per il caso di malattia o di gravidanza.

L'efficacia del presente accordo è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'attivazione del/i contratto/i.

5. Per qualunque controversia dovesse insorgere, è competente il Foro di Varese.

6. Tutte le spese ed imposte in merito alla presente Convenzione sono a carico del Finanziatore.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n.131.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
IL RETTORE
(*Prof. Angelo Tagliabue*)

IL FINANZIATORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. si dichiara di aver preso visione e di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
IL RETTORE
(*Prof. Angelo Tagliabue*)

IL FINANZIATORE

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

marca da
bollo da €
16,00
salvo
specifica